



ATTO N. 1423/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Relatore di maggioranza Consigliere Luigi Masci

Relatore di minoranza Consigliere Massimo Mantovani

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento interno


SUL

Disegno di legge

“Sistema formativo integrato regionale”.

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 19 febbraio 2009

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 24 febbraio 2009




COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 19 febbraio 2009 ha esaminato l'atto n. 1423 ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole.

La Commissione ha altresì incaricato di riferire oralmente al Consiglio ai sensi dell'art. 27, comma 6 del R.I., per la maggioranza il Consigliere Luigi Masci e per la minoranza il Consigliere Massimo Mantovani.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 1494 del 10.11.2008, concernente: “Sistema formativo integrato regionale” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27.11.2008 e e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in pari data (ATTO N. 1423);

ATTESO che il suddetto disegno di legge, a norma di quanto previsto dall’art. 28, comma 2, del Regolamento interno, è stato esaminato dalla III Commissione in sede referente e viene rimesso al Consiglio secondo il procedimento ordinario;

VISTO l’art. 30 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della III Commissione Consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Consigliere Luigi Masci e per la minoranza dal Consigliere Massimo Mantovani (ATTO N. 1423/BIS);

ATTESO che sull’atto è stata espletata la consultazione ai sensi della l.r.7/97;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il D.lgs 10 settembre 2003, n. 276;

VISTO in particolare l’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);


VISTA la l.r. 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la l.r. 23 luglio 2003, n. 11;

VISTA la l.r. 22 dicembre 2005, n. 30;

VISTA la l.r. 30 maggio 2007, n. 18;

VISTO lo Statuto regionale;



VISTO il Regolamento Interno;

con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Sistema formativo integrato regionale", composta di n. 27 articoli nel testo che segue:

<u>DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE “SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO REGIONALE”.</u>	<u>TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</u>
TITOLO I	TITOLO I
NORME GENERALI	NORME GENERALI
Art. 1 <i>(Oggetto)</i>	Art. 1 <i>Oggetto e principi</i>
<p>1. La presente legge in attuazione del Titolo V della Costituzione detta norme per la disciplina del sistema formativo integrato regionale (SFIR), di seguito sistema formativo, al fine di favorire l’innalzamento dei livelli di istituzione e formazione, culturali e professionali dell’individuo, di realizzare azioni qualificate per garantire il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo, per l’inserimento nel mondo del lavoro e per la realizzazione del diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Il sistema formativo si realizza mediante il processo di integrazione di cui al comma 2.</p>	<p>1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione e dei diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, disciplina il Sistema Formativo Integrato Regionale (SFIR) di seguito denominato Sistema Formativo, ispirandosi ai seguenti principi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) porre la persona al centro delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro; b) garantire l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione in condizione di pari opportunità e di integrazione e inclusione sociale; c) favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, culturali e professionali dell’individuo e l’emergere dell’eccellenza e del merito e il pieno sviluppo delle capacità di ciascuno.
<p>2. Ai fini della presente legge per processo di integrazione si intende il processo attraverso il quale i soggetti coinvolti collaborano per qualificare ed arricchire l’offerta formativa riconoscendo il valore dell’educazione formale, non formale ed informale, attraverso un sistema di</p>	Soppresso

crediti e certificazioni che consenta al soggetto che apprende di valorizzare le competenze acquisite nei diversi ambiti o settori, favorire i passaggi tra i diversi tipi e indirizzi e promuovere l'integrazione tra i sistemi.	soppresso
Art. 2	Art. 2
<i>(Principi e finalità)</i>	<i>Finalità</i>
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi:	1. La presente legge, in coerenza con gli obiettivi strategici comunitari, persegue le seguenti finalità:
a) favorire il successo formativo;	soppressa
b) favorire la promozione e l'inclusione sociale;	a) realizzare azioni qualificate per sostenere il conseguimento del successo scolastico e formativo;
c) contrastare la dispersione scolastica;	b) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
d) favorire l'emergere dell'eccellenza e del merito;	c) sostenere il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e contrastare la dispersione scolastica;
e) sostenere le famiglie;	soppressa
f) favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi disabili o in condizioni di disagio;	d) favorire l'orientamento delle persone nell'assunzione delle scelte relative alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione e lavoro;
g) personalizzare e individuare percorsi educativi e formativi per la centralità del diritto allo studio ed alla formazione;	e) favorire l'articolazione adeguata degli Istituti scolastici e formativi nell'intero territorio regionale con particolare attenzione per le aree montane e le zone a rischio di disagio culturale e sociale;
h) favorire l'orientamento delle persone nell'assunzione delle scelte formative e professionali con particolare attenzione all'inserimento scolastico e formativo delle fasce	f) sostenere la costituzione di reti tra le Istituzioni scolastiche, le Università e gli organismi di formazione professionale accreditati;

deboli, in modo da contribuire a contrastare squilibri di genere;	
i) favorire l'orientamento delle persone nell'assunzione delle scelte relative alla ricerca ed al mantenimento dell'impiego e delle fasi di transizione da formazione a lavoro, da lavoro a formazione e da lavoro a lavoro.	g) favorire i percorsi di accompagnamento delle persone disabili o in condizioni di disagio;
	h) sostenere la collaborazione al compito educativo delle famiglie;
	i) favorire il recupero di competenze chiave per l'alfabetizzazione funzionale, la costruzione della coscienza civica del cittadino e la cultura del lavoro e dell'impresa.
2. La Regione opera al fine di valorizzare la progettazione, ottimizzare le risorse, favorire il recupero di competenze chiave per l'alfabetizzazione funzionale, la cultura del lavoro e di impresa, la costruzione della coscienza civica del cittadino.	2. Il Sistema Formativo si realizza mediante un processo di integrazione, inteso come processo attraverso il quale i soggetti coinvolti collaborano per qualificare ed arricchire l'offerta formativa, riconoscendo il valore dell'educazione formale, non formale ed informale, anche attraverso un sistema di crediti e certificazioni che consenta al soggetto che apprende di valorizzare le competenze acquisite nei diversi ambiti o settori, favorire i passaggi tra i diversi tipi ed indirizzi e promuovere l'integrazione fra i sistemi.
3. La Regione sostiene la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche, le università, gli organismi di formazione professionale accreditati.	Soppresso
Art. 3	Art. 3
<i>(Processo di integrazione)</i>	<i>(Processo di integrazione)</i>
1. La Regione promuove e sostiene il processo di integrazione di cui all'articolo 1 valorizzando la pari dignità e autonomia di diversi	1. La Regione promuove e sostiene il processo di integrazione di cui all'articolo 1 valorizzando la pari dignità e autonomia di diversi soggetti,

<p>soggetti, in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università, degli organismi di formazione professionale accreditati. La Regione sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche quale risorsa primaria per l'affermazione della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale. Le istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica, realizzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, l'ampliamento dell'offerta formativa, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali.</p>	<p>in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università, degli organismi di formazione professionale accreditati. La Regione sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche quale risorsa primaria per l'affermazione della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale. Le istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica, realizzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), l'ampliamento dell'offerta formativa, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali.</p>
a) I soggetti dell'integrazione sono:	2. I soggetti dell'integrazione sono:
a) le istituzioni scolastiche autonome;	a) idem
b) gli organismi scolastici territoriali;	b) idem
c) le università;	c) idem
d) il sistema della formazione professionale;	d) idem
e) gli enti locali.	e) idem
b) Al processo dell'integrazione partecipano:	3. idem:
c) il sistema delle imprese, delle associazioni datoriali, dell'educazione formale e non formale;	a) idem
d) le organizzazioni sindacali.	b) idem
e) Partecipano al processo di integrazione anche le associazioni sociali, culturali, assistenziali e di	4. idem

volontariato che operano nel territorio regionale.	
f) i singoli soggetti coinvolti nel processo di integrazione assicurano il rispetto degli standard operativi ed organizzativi richiesti dalle normative disciplinanti i vari istituti formativi come indicato nel Piano triennale di cui all'articolo 7.	5. idem
Art. 4	Art. 4
<i>(Sistema formativo integrato regionale)</i>	<i>(Sistema formativo integrato regionale)</i>
1. La Regione indirizza, sostiene e coordina il sistema formativo attraverso interventi finanziari, di promozione, innovazione e sperimentazione, monitoraggio e valutazione delle azioni e del sistema nel suo insieme.	1. La Regione indirizza, sostiene e coordina il Sistema Formativo attraverso interventi finanziari, di promozione, innovazione e sperimentazione, monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni e del sistema nel suo insieme.
2. La Regione, d'intesa con il Ministero competente in materia di istruzione e con i suoi uffici decentrati, favorisce e sostiene la costituzione di forme associative tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 al fine di consolidare l'autonomia scolastica e sviluppare un più proficuo rapporto con il territorio.	2. idem
Art. 5	Art. 5
<i>(Pari opportunità di accesso al sistema formativo)</i>	<i>(Pari opportunità di accesso al sistema formativo)</i>
1. I soggetti impegnati nel sistema formativo, sulla base delle rispettive competenze ed autonomie e nel quadro delle complementarietà stabilito dalla Regione, perseguono l'obiettivo delle pari opportunità di accesso al sistema formativo, in particolare da parte delle fasce deboli, cooperando strettamente a tale scopo con le istituzioni scolastiche, i centri provinciali per l'impiego e con le	I soggetti impegnati nel Sistema Formativo, sulla base delle rispettive competenze ed autonomie e nel quadro delle complementarietà stabilito dalla Regione, perseguono l'obiettivo delle pari opportunità di accesso al sistema formativo, in particolare da parte delle fasce deboli, cooperando strettamente a tale scopo con le istituzioni scolastiche, i centri provinciali per l'impiego e con le agenzie del lavoro di cui al decreto

agenzie del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, accreditate a livello regionale, nonché con la rete comunale dei servizi sociali.	legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), accreditate a livello regionale, nonché con la rete comunale dei servizi sociali.
Art. 6	Art. 6
<i>(Ambiti territoriali)</i>	<i>(Ambiti territoriali)</i>
1. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla individuazione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta di istruzione e formazione, quali strumenti operativi ed unificanti per la programmazione dell'offerta integrata tra istruzione e formazione professionale. Gli ambiti vengono definiti in base ad elementi di unitarietà ed omogeneità, salvaguardando il senso di appartenenza locale.	1. idem
TITOLO II	TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 7	Art. 7
<i>(Piano triennale)</i>	<i>(Piano triennale)</i>
1. La Giunta regionale, effettuate le forme di concertazione e partenariato sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e in attuazione del Protocollo sulla concertazione, tenuto conto delle indicazioni della Conferenza di cui l'articolo 9, adotta, nel rispetto del Documento regionale annuale di programmazione, il Piano triennale di attuazione e coordinamento degli interventi, in raccordo con il Piano triennale e con il programma annuale per le politiche del lavoro di cui alla	1. La Giunta regionale, effettuate le forme di concertazione e partenariato sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in attuazione del Protocollo sulla concertazione, tenuto conto delle indicazioni della Conferenza di cui l'articolo 9, adotta, nel rispetto del Documento regionale annuale di programmazione, il Piano triennale di attuazione e coordinamento degli

legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.	interventi, in raccordo con il Piano triennale e con il programma annuale per le politiche del lavoro di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).
2. Il Piano triennale, in particolare, contiene:	2. Idem
g) gli obiettivi e le modalità di raccordo tra le attività di orientamento e le attività di istruzione, formazione e lavoro;	a) idem
h) gli strumenti a supporto del coordinamento delle attività di formazione continua, finalizzati anche a favorire il raccordo delle stesse con i Fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;	b) gli strumenti a supporto del coordinamento delle attività di formazione continua, finalizzati anche a favorire il raccordo delle stesse con i Fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));
i) i protocolli di definizione dei crediti con valore a priori, mutuamente riconosciuti dai diversi soggetti del sistema integrato;	c) idem
j) le modalità di scambio e valorizzazione delle buone prassi, dei sussidi e delle metodologie formative;	d) idem
k) le modalità di realizzazione di azioni positive per il coinvolgimento delle famiglie nelle attività di orientamento;	e) idem
l) le modalità di scambio delle esperienze tra progettisti, docenti e formatori, nonché di realizzazione di	f) idem

esperienze comuni di aggiornamento delle competenze;	
m) la messa in comune di standard di qualità per quanto concerne la progettazione, l'attuazione e la verifica degli interventi, compresi i dispositivi di tutoring;	g) idem
n) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti e il finanziamento di specifici progetti e iniziative.	h) idem
3. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo.	3. idem
4. Il Piano triennale è approvato dal Consiglio regionale.	4. idem
Art. 8	Art. 8
<i>(Programma attuativo annuale)</i>	<i>(Programma attuativo annuale)</i>
1. Il Piano triennale di cui all'articolo 7 è attuato mediante programmi attuativi annuali adottati dalla Giunta regionale.	1. idem
2. Il programma attuativo annuale contiene:	2. idem
a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento;	a) idem
b) le modalità di assegnazione delle provvidenze e gli investimenti con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.	b) idem
Art. 9	Art. 9
<i>(Conferenza del sistema formativo integrato)</i>	<i>(Conferenza del sistema formativo integrato)</i>
1. E' istituita la Conferenza del sistema formativo integrato, allo scopo di fornire linee e indirizzi per la predisposizione del Piano triennale e del programma attuativo annuale nonché di determinare gli obiettivi	1. idem

relativi al raccordo, alla pari dignità tra i diversi sistemi e al mutuo riconoscimento dei crediti in essi maturati.	
2. Della Conferenza fanno parte:	2. idem
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato in materia di formazione professionale e istruzione, con funzione di Presidente;	a) idem
b) il Presidente della Provincia di Perugia o suo delegato;	b) idem
c) il Presidente della Provincia di Terni o suo delegato;	c) idem
d) il Rettore dell'Università di Perugia o suo delegato;	d) idem
e) il Rettore dell'Università per stranieri di Perugia o suo delegato;	e) idem
f) il legale rappresentante della direzione scolastica regionale o suo delegato;	f) idem
g) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomi locali;	g) idem
h) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;	h) idem
i) quattro componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;	i) idem
l) un componente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Perugia;	l) idem
m) un componente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Terni;	m) idem
n) tre rappresentanti degli	n) idem

organismi di formazione professionale accreditati, designati d'intesa dagli stessi organismi;	
o) tre rappresentanti delle istituzioni scolastiche designati d'intesa dagli stessi organismi;	o) quattro rappresentanti delle istituzioni scolastiche, di cui una paritaria , designati d'intesa dagli stessi organismi,;
p) due rappresentanti del Forum regionale dei genitori;	p) tre rappresentanti del Forum regionale dei genitori;
q) la Consigliera di parità regionale o un suo delegato;	q) idem
r) una rappresentante del Centro per le Pari Opportunità.	r) idem
3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.	3. idem
4. La Conferenza adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.	4. idem
5. La partecipazione ai lavori della Conferenza da parte dei rappresentanti designati è a titolo gratuito.	5. idem
TITOLO III	TITOLO III
INTERVENTI INTEGRATI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	INTERVENTI INTEGRATI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Art. 10	Art. 10
<i>(Interventi educativi per l'infanzia)</i>	<i>(Interventi educativi per l'infanzia)</i>
1. La Regione, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.	1. idem

Art. 11	Art. 11
<i>(Obbligo di istruzione e diritto dovere di istruzione e formazione)</i>	<i>(Obbligo di istruzione e diritto dovere di istruzione e formazione)</i>
1. La Regione promuove percorsi e progetti per favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, al fine di:	1. La Regione promuove percorsi e progetti per favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, al fine di:
a) sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo scolastico e formativo attivando azione anche parallele, complementari e coordinate all'offerta di istruzione, volte a prevenire e contrastare l'abbandono scolastico;	a) idem
b) promuovere la sperimentazione di percorsi integrati tra le scuole e il sistema della formazione, in grado di interpretare dinamicamente l'interazione tra singolarità della persona, culture locali, culture professionali;	b) idem
c) realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti, ai fini del raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione;	c) idem
d) favorire l'attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a favorire la transizione e l'inserimento nel mondo del lavoro.	d) idem
2. La Regione, nella sua azione di cui al comma 1, tiene conto	2. idem
a) della pari dignità dei sistemi	a) idem

di istruzione e di formazione professionale;	
b) della prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e formativa e degli insuccessi;	b) idem
c) del conseguimento, al termine del percorso, di una qualifica valida sul territorio nazionale;	c) idem
d) del riconoscimento di crediti formativi per eventuali passaggi degli studenti nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato.	d) idem
3. I percorsi di cui al comma 1 si articolano anche nelle tipologie dei percorsi integrati triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale e dei percorsi e progetti triennali a modalità flessibile e personalizzata.	3. idem
Art. 12	Art. 12
<i>(Istruzione e formazione superiore)</i>	<i>(Istruzione e formazione superiore)</i>
1. Nei percorsi di istruzione scolastica, universitaria e formazione professionale successivi al secondo ciclo è favorito lo sviluppo di competenze:	1. idem
a) culturali e sociali, funzionali all'adattamento in continuo ai mutevoli contesti di vita e di lavoro ed alla contestuale riscoperta culturale dei mestieri;	a) idem
b) professionali, finalizzate alla progressione tecnico-specialistica delle conoscenze e capacità acquisite nell'obbligo formativo;	b) idem
c) scientifiche e tecnologiche, anche al fine di sostenere la ricerca orientata all'innovazione;	c) idem
d) strategiche e gestionali,	d) idem

finalizzate al coordinamento e al presidio dei processi produttivi e organizzativi.	
2. L'acquisizione delle competenze di cui al comma 1 è favorita dagli interventi realizzati in integrazione tra i sistemi dell'istruzione scolastica e universitaria, della formazione professionale e del lavoro secondo la normativa vigente.	2. idem
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in:	3. idem
a) percorsi di formazione tecnico-specialistica post diploma e post laurea;	a) idem
b) percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS);	b) idem
c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);	c) idem
d) moduli professionalizzanti in ambito universitario;	d) idem
e) master post laurea triennale e specialistica.	e) idem
Art. 13	Art. 13
<i>(Alternanza istruzione, formazione, lavoro)</i>	<i>(Alternanza istruzione, formazione, lavoro)</i>
1. La Regione promuove e coordina l'alternanza istruzione-formazione-lavoro in quanto esperienza integrata tra contesti e modalità di apprendimento formali e non formali, finalizzata a favorire un più efficace sviluppo delle competenze professionali mediante la combinazione e la sistematizzazione di conoscenze teorico- concettuali e abilità pratico-applicative. La Regione promuove metodologie progettuali strumentali al	1. idem

perseguimento della qualità dell'intervento formativo.	
2. All'interno dei percorsi formali di istruzione e/o formazione l'alternanza si realizza attraverso:	2. idem
a) stage orientativi e formativi;	a) idem
b) tirocini aziendali;	b) idem
c) progetti di lavoro finalizzati a favorire la conoscenza dei contesti settoriali e/o aziendali;	c) idem
d) laboratori pratici;	d) idem
e) attività di simulazione d'impresa;	e) idem
f) visite aziendali per l'osservazione di processi produttivi e organizzativi;	f) idem
g) partecipazione a progetti di ricerca e sperimentazione.	g) idem
Art. 14	Art. 14
<i>(Apprendistato)</i>	<i>(Apprendistato)</i>
1. La Regione, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato), promuove l'offerta formativa in apprendistato.	1. idem
2. I soggetti del sistema formativo di cui all'articolo 3 cooperano in particolare:	2. idem
a) nell'implementazione degli standard contenuti nel Repertorio definiti dai soggetti di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2007;	a) idem
b) nel rafforzamento delle prassi mirate alla certificazione delle esperienze lavorative e formative svolte dagli apprendisti, anche al fine della loro trasferibilità come crediti;	b) idem
c) nel rafforzamento delle prassi	c) idem

mirate alla qualità dell'offerta formativa per l'apprendistato;	
d) nella formazione congiunta dei docenti, formatori e nello scambio di buone prassi, metodi e sussidi formativi.	d) idem
Art. 15	Art. 15
<i>(Formazione continua)</i>	<i>(Formazione continua)</i>
1. Gli interventi per la formazione continua sono rivolti agli adulti occupati, ai dipendenti ed ai titolari d'impresa e perseguono gli obiettivi relativi all'adattabilità della forza lavoro attraverso il rafforzamento delle competenze mirate al mantenimento dell'impiego ed allo sviluppo professionale dei lavoratori nonché ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica ed organizzativa e dalla società dell'informazione.	1. idem
2. La Regione coordina i dispositivi e le attività dei diversi soggetti impegnati nella formazione continua, garantendo anche le necessarie attività di monitoraggio, valutazione e valorizzazione delle buone prassi, allo scopo di ottimizzare l'uso delle diverse fonti di finanziamento della formazione continua, di evitare sovrapposizioni e garantire la migliore copertura possibile delle diverse esigenze ed emergenze a livello aziendale, settoriale e territoriale.	2. idem
Art. 16	Art. 16
<i>(Apprendimento permanente)</i>	<i>(Apprendimento permanente)</i>
1. La Regione programma l'apprendimento permanente.	1. idem
2. Ai fini della presente legge si definisce apprendimento permanente qualsiasi attività di apprendimento	2. idem

avviata in qualsiasi momento della vita volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale, che si può realizzare nella intera gamma dell'apprendimento formale, non formale e informale.	
3. Gli interventi per l'educazione degli adulti sono mirati:	3. idem
a) all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, segnatamente nelle situazioni di deprivazione educativa e a rischio di esclusione sociale;	a) idem
b) alla possibilità di ricomporre e completare percorsi formativi per il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale;	b) idem
c) al pieno sviluppo della personalità.	c) idem
4. La Regione programma gli interventi per l'educazione degli adulti mediante:	4. idem
a) il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo dell'educazione permanente;	a) il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo dell'educazione permanente, ottimizzando le risorse messe a disposizione da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati, al fine di garantire il più ampio soddisfacimento della domanda;
b) l'adeguamento alle realtà locali e ai bisogni delle singole persone;	b) idem
c) la partecipazione dei soggetti interessati in tutte le fasi della programmazione della gestione e del controllo delle attività	c) idem

formative;	
d) la ripartizione delle funzioni degli enti pubblici coinvolti, facendoli interagire fra di loro e con gli abitanti del territorio.	d) idem
TITOLO IV	TITOLO IV
INNOVAZIONE E QUALITÀ	INNOVAZIONE E QUALITÀ
Art. 17	Art. 17
<i>(Innovazione e qualità del sistema formativo)</i>	<i>(Innovazione e qualità del sistema formativo)</i>
1. La Regione favorisce l'innovazione e la qualità del sistema formativo, in modo da sviluppare le condizioni di accesso e di partecipazione degli individui all'offerta educativa e formativa e la valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali al fine della prosecuzione degli studi e dell'accesso qualificato al mercato del lavoro attraverso:	1. idem
a) lo sviluppo del sistema di riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 18, ai fini del rientro nei sistemi di educazione e formazione e della prosecuzione degli studi, in una logica di apprendimento lungo il corso della vita;	a) idem
b) lo sviluppo del sistema di certificazione delle competenze individuali di cui all'articolo 18 , anche a supporto della qualificazione professionale e delle relazioni fra domanda ed offerta di lavoro.	b) lo sviluppo del sistema di certificazione delle competenze individuali di cui all'articolo 19 , anche a supporto della qualificazione professionale e delle relazioni fra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 18	Art. 18
<i>(Riconoscimento dei crediti formativi)</i>	<i>(Riconoscimento dei crediti formativi)</i>
1. Al fine della valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, rivolta all'inserimento o al reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione	1. idem

realizza, con i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali, iniziative per la definizione e la promozione del sistema regionale di riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali come crediti formativi, coordinato ed integrato con quanto disposto in merito alla certificazione delle competenze.	
Art. 19	Art. 19
<i>(Certificazione delle competenze)</i>	<i>(Certificazione delle competenze)</i>
1. La Regione realizza, con i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali, iniziative per la definizione e la promozione del sistema regionale degli standard professionali, di attestazione e di certificazione delle competenze, in coerenza con i principi e le norme nazionali ed europee, altrocké in modo integrato con il sistema regionale di riconoscimento dei crediti formativi per la valorizzazione delle competenze acquisite attraverso apprendimenti formali, non formali ed informali, rivolta alla loro migliore spendita sul mercato del lavoro, anche con riferimento al mutuo riconoscimento di titoli, qualifiche ed abilitazioni.	1. idem
Art. 20	Art. 20
<i>(Libretto formativo del cittadino)</i>	<i>(Libretto formativo del cittadino)</i>
1. Le esperienze formative e di apprendimento non formale ed informale di ogni cittadino sono trascritte a richiesta dell'interessato nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 9 della l.r. 18/2007. Il libretto viene rilasciato dalla Regione, anche attraverso i soggetti educativi e formativi del sistema formativo.	1. idem

2. Il libretto formativo personale contiene titoli, qualifiche, certificazioni e crediti conseguiti, attestazioni di frequenza e partecipazione ad attività formative, di lavoro e di educazione non formale.	2. idem
Art. 21	Art. 21
<i>(Orientamento)</i>	<i>(Orientamento)</i>
1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento inteso quale insieme di attività finalizzate a migliorare le capacità della persona di progettare, affrontare e monitorare le scelte relative alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione, lavoro, in tutte le fasi del ciclo di vita e in particolare nei momenti di transizione fra diverse condizioni e percorsi.	1. idem
2. La Regione assicura il coordinamento e l'integrazione fra i servizi di orientamento erogati in diversi contesti e fasi del ciclo di vita attraverso interventi di conoscenza, qualificazione del sistema, aggiornamento e formazione degli operatori, creazione ed automazione delle banche-dati, monitoraggio e valutazione dei risultati.	2. idem
3. Il quadro coordinato delle attività di orientamento promosse dalla Regione e di quelle da attuare a cura dei diversi soggetti che operano nel campo dell'istruzione, formazione e lavoro è parte integrante del Piano triennale di attuazione e coordinamento degli interventi di cui all'articolo 7.	3. idem
Art. 22	Art. 22
<i>(Accreditamento)</i>	<i>(Accreditamento)</i>
1. Ai fini della presente legge	1. Ai fini della presente legge

<p>costituisce processo di accreditamento lo strumento strategico di qualificazione e sviluppo del sistema formativo integrato regionale, finalizzato al miglioramento continuo dell'offerta di istruzione e formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita per la garanzia dei diritti fondamentali di apprendimento delle competenze per l'occupabilità e l'adattabilità durante tutto l'arco della vita.</p>	<p>costituisce processo di accreditamento lo strumento strategico di qualificazione e sviluppo del Sistema Formativo, finalizzato al miglioramento continuo dell'offerta di istruzione e formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita per la garanzia dei diritti fondamentali di apprendimento delle competenze per l'occupabilità e l'adattabilità durante tutto l'arco della vita.</p>
<p>2. A tal fine la Regione assume le seguenti priorità in relazione all'evoluzione del sistema di accreditamento:</p>	<p>2. idem</p>
<p>a) promozione di un sistema più ampio e flessibile rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi e ispirato al principio dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita, come definito dall'articolo 15 comma 2;</p>	<p>a) idem</p>
<p>b) diffusione di scenari, pratiche e comportamenti della qualità globale dei prodotti, dei processi e delle risorse nella progettazione, organizzazione ed erogazione dei servizi;</p>	<p>b) idem</p>
<p>c) gestione di un insieme di standard minimi significativi e sostenibili, in termini di contenuti informativi e modalità valutative;</p>	<p>c) idem</p>
<p>d) sviluppo di un impianto di monitoraggio funzionale alle scelte strategiche da parte dei soggetti istituzionali e sociali e all'apprendimento complessivo del sistema formativo integrato.</p>	<p>d) sviluppo di un impianto di monitoraggio funzionale alle scelte strategiche da parte dei soggetti istituzionali e sociali e all'apprendimento complessivo del Sistema Formativo.</p>

Art. 23	Art. 23
<i>(Qualificazione delle risorse umane)</i>	<i>(Qualificazione delle risorse umane)</i>
1. La Regione promuove e sostiene gli interventi di formazione dei docenti, formatori ed i progetti di ricerca ed innovazione didattica per lo sviluppo della professionalità dei docenti operanti in ambito integrato.	1. La Regione promuove e sostiene gli interventi di formazione dei docenti e dei formatori ed i progetti di ricerca ed innovazione didattica per lo sviluppo della professionalità degli stessi operanti in ambito integrato.
2. Gli interventi promuovono prioritariamente l'acquisizione di una comune professionalità e di specifiche competenze relative a nuovi modelli didattici e formativi con particolare riferimento:	2. idem
a) alle modalità di progettazione e realizzazione di interventi di orientamento, informazione e sensibilizzazione a sostegno delle scelte;	a) idem
b) alla formazione sui processi di tutoraggio, sulla definizione e realizzazione di misure di accompagnamento al lavoro;	b) idem
c) alla formazione a supporto della progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati e sulle metodologie di progettazione per unità capitalizzabili e unità formative;	c) idem
d) alla messa in trasparenza degli apprendimenti individuali loro riconoscimento in termini di crediti formativi;	d) alla messa in trasparenza degli apprendimenti individuali per il loro riconoscimento in termini di crediti formativi;
e) alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati e sulle metodologie di progettazione per unità formative capitalizzabili.	e) idem

Art. 24	Art. 24
<i>(Ricerca ed innovazione del sistema)</i>	<i>(Ricerca ed innovazione del sistema)</i>
1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo in coerenza con la vigente normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso la valorizzazione delle attività realizzate dalle Università e dai Centri di ricerca.	1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del Sistema Formativo in coerenza con la vigente normativa europea, nazionale e regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso la valorizzazione delle attività realizzate in un contesto internazionale dalle Università e dai Centri di ricerca regionali e nazionali .
TITOLO V	TITOLO V
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Art. 25	Art. 25
<i>(Linee di programmazione e indirizzi)</i>	<i>(Linee di programmazione e indirizzi)</i>
1. Nel rispetto dei principi generali e dei principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazione statale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, la Regione esercita la propria competenza concorrente in materia di istruzione, salvaguardando la garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale.	1. idem
2. Nel rispetto degli indirizzi regionali e delle rispettive competenze, gli enti locali contribuiscono alla realizzazione ed al funzionamento del sistema formativo promuovendo la partecipazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché ottimizzando l'organizzazione della rete scolastica.	2. Nel rispetto degli indirizzi regionali e delle rispettive competenze, gli enti locali contribuiscono alla realizzazione ed al funzionamento del sistema formativo, promuovendo la partecipazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché ottimizzando l'organizzazione della rete scolastica, anche tramite la costituzione di Poli formativi quale strumento di organizzazione e governo della offerta formativa locale.

TITOLO VI	TITOLO VI
NORME FINALI	NORME FINALI
Art. 26	Art. 26
<i>(Norma transitoria)</i>	<i>(Norma transitoria)</i>
1. La prima Conferenza del sistema formativo integrato di cui all'articolo 9 dura in carica fino alla scadenza della legislatura.	1. idem
Art. 27	Art. 27
<i>(Norma finanziaria)</i>	<i>(Norma finanziaria)</i>
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie trasferite per le medesime finalità dallo Stato e dall'Unione europea.	1. idem
2. Alla realizzazione del Sistema formativo integrato regionale concorrono le leggi regionali di settore con le relative dotazioni finanziarie.	2. Alla realizzazione del Sistema Formativo concorrono le leggi regionali di settore con le relative dotazioni finanziarie